



Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n. 652 del 30/10/2017

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI IN:
FRAZIONE BORGO PRECI
DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 25 PARTICELLA 109**

IL SINDACO

PREMESSO che, gli eventi sismici del 24/08/2016 e le successive scosse che hanno interessato le regioni di Abruzzo Marche, Lazio ed Umbria, hanno provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario;

PRESO ATTO che, la situazione ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 agosto 2016 (G.U. n. 199 del 26 agosto 2016);

ATTESO che, in data 02 settembre 2016 il COM, insediato a Norcia per coordinare le attività di soccorso, ha attivato presso il Comune di Preci le squadre di tecnici rilevatori per verificare l'agibilità degli immobili privati;

CONSIDERATO che, con nota prot.4742 del 05/05/2017, a firma dei tecnici squadra P.P1830, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente *"Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese"* (modello GE1);

PRESO ATTO che dalla lettura delle schede depositate agli atti del competente Ufficio Tecnico Comunale, si evidenzia che per l'edificio ubicato in Preci Loc. Borgo Preci Foglio 25 Part.109, di proprietà dei sigg:

- Comune Di Preci

si rileva *"Edificio parzialmente inagibile"* (lettera C scheda AeDES);

Che con Legge 3 agosto 2017 n. 123, art. 16sexies, *"Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile"*, viene prorogata al 28.2.2018 lo stato di emergenza;

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità, a interdire l'accesso al suddetto edificio;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'inagibilità parziale dell'immobile, ubicato in Fraz. Borgo Preci, Comune di Preci (foglio 25, particella 109) per le porzioni di edificio appresso descritte:

di proprietà dei Sigg.ri:

- Comune Di Preci

come meglio generalizzati nell'allegato alla presente ordinanza, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati,

1. Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché, a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora, comunque, sussistano condizioni di sicurezza.
2. L'esecuzione dei lavori e la conseguente dichiarazione di agibilità (o titolo equivalente previsto dalla norma), a firma del tecnico abilitato, costituisce titolo necessario per il provvedimento di revoca del presente atto.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari.
- qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
 - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
 - al SOUR REGIONE UMBRIA - (sour@regione.umbria.it - censimentodanni@regione.umbria.it - cor@regione.umbria.it.)
 - al Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it)
 - alla prefettura - UTG di Perugia.
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;



IL SINDACO
Bellini Pietro